

ATTO N. DD 1958

DEL 06/06/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 139

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Singola campagna di attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile di frantumazione mediante operazione di cui all’allegato C lettera R5 della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno”

COMUNE: Grugliasco

PROPONENTE: Perino Piero s.r.l.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 14/02/2020 la Società Perino Piero s.r.l. con sede legale in Robassomero (TO) – Via G. Losa n. 54 e Partita IVA n. 07584960012 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di “*Singola campagna di attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile di frantumazione mediante operazione di cui all’allegato C lettera R5 della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno*”, nel Comune di Grugliasco, in quanto rientrante nelle categorie progettuale n. 32 ter dell’Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*”.

Sempre in data 14/02/2020 è stata effettuata dalla Società proponente, ai sensi del punto 5 della *D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 “D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività”*, la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili.

In ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa l’istruttoria è stata dunque coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività; con nota prot. n. 16478 del 26/02/2020, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti

gli enti territoriali potenzialmente interessati, individuati all'art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

In data 23/04/2020 la Società proponente ha integrato la documentazione trasmessa in data 14/02/2020.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Rilevato che:

L'area oggetto dell'intervento si trova all'interno del cantiere dell'"ex Nuova Legatoria Sturna" con una superficie di circa 17.000 mq ubicato in via Duccio Galimberti 81/83, angolo Corso Martin Luther King nel territorio comunale di Grugliasco. In tale area, oggetto di completa riqualificazione mediante la realizzazione di una nuova struttura commerciale, sono previste operazioni di demolizione dei fabbricati esistenti a prevalente destinazione produttiva ad oggi in completo stato di abbandono.

Il progetto presentato consiste in una campagna mobile di recupero (operazione R5 "riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) dei materiali di risulta derivanti dalle operazioni di demolizioni dei fabbricati, denominati da A a G, presenti nell'area.

I materiali derivanti dalle operazioni di demolizione costituiti prevalentemente da conglomerati di cemento, intonaci, mattoni, ceramiche e C.A., sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi riconducibili al codice CER 17.09.04 "*Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01 e 17.09.03*".

Le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile di frantumazione (OM TRACK APOLLO, matricola n. 99C06500T) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il proponente dichiara che la quantità del materiale da trattare è stata stimata in circa 6.000 mc e che la singola campagna di attività avrà una durata complessiva di circa 30 giorni lavorativi.

L'attività di recupero è finalizzata alla produzione di materie prime secondarie (MPS) per l'edilizia compatibili alle specifiche descritte nell'allegato C, della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005, n. UL/2005/5205. Previa specifica analisi del materiale atta a specificare la conformità alle norme ambientali di settore, è previsto che il materiale inerte trattato venga riutilizzato nel sito del cantiere di produzione.

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 15498 del 08/04/2020 della Città di Grugliasco;
- nota prot. n. 36404 del 23/04/2020 del Settore Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- nota prot. n. 222196 del 27/04/2020 della Città di Grugliasco.

La porzione centro-settentrionale dell'area "ex Nuova Legatoria Sturna" rientra nell'area di salvaguardia

delle opere di captazione delle acque destinate al consumo umano gestite da SMAT (TOP06338, TOP06337, TOP06336) a tutt'oggi definita con criterio geometrico stabilito dalla normativa statale, rappresentata da un'area circolare aventi raggio 200 metri con centro in corrispondenza della captazione, nelle more della definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R *“Regolamento regionale recante: “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*”.

In tali aree il citato regolamento regionale 15/R/2006 vieta lo svolgimento di attività di gestione rifiuti (Art. 6 comma 1 lettera i)) così come anche richiamato all'art. 58, comma 11, delle Norme di Attuazione al P.R.G.C. vigente.

La porzione sud-occidentale dell'area *“ex Nuova Legatoria Sturna”* rientra inoltre quasi totalmente nella fascia di 30 m di rispetto dei corsi d'acqua posta a tutela del tratto a cielo aperto della *“Bealera di Orbassano”*.

Con le integrazioni consegnate in data 23/04/2020 il proponente ha chiarito, sulla base dell'esatta definizione dei vincoli presenti nell'area, l'organizzazione delle attività oggetto della presente istruttoria. Le attività di recupero rifiuti effettuate mediante impianto mobile risultano posizionate in aree libere da limitazioni ed al di fuori del mappale 899, così come segnalato dal Comune di Grugliasco in quanto di proprietà del comune stesso, mentre nell'area di salvaguardia delle opere di captazione sono previsti i cumuli dei rifiuti da trattare.

In merito a questo ultimo aspetto con nota prot. n. 34427 del 18/05/2020 sono stati formalmente richiesti chiarimenti al Comune di Grugliasco circa le attività assentite nell'area a seguito del rilascio dei titoli edilizi per gli interventi di demolizione/edificazione previsti.

Il parere del Comune di Grugliasco prot. n. 222196 del 27/04/2020 così riporta *“Per quanto riguarda la ex Legatoria Sturna, ora BALTIMORA, è stata presentata una SCIA per la demolizione e rilasciato il Permesso di Costruire n° 9 del 2020 per la costruzione del nuovo fabbricato. Nel momento in cui la SCIA è accettata ed il permesso rilasciato, è automaticamente assentito anche l'impianto del cantiere, nel cui ambito sono ammesse tutte le attività che la ditta ritiene necessarie per la demolizione (nel caso specifico) e/o per la costruzione”*.

Si trova dunque conferma di quanto più volte ribadito dalla società proponente, in ultimo con la documentazione integrativa presentata in data 23/04/2020, circa la natura giuridica dei cumuli previsti nell'area di salvaguardia delle opere di captazione da inquadrarsi come *“deposito temporaneo”* nel luogo di produzione del rifiuto, secondo la definizione data dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, al quale non si applicano le norma in materia di autorizzazione rifiuti.

Si trova inoltre anche conferma che il progetto presentato alla CmTo prevede esclusivamente il recupero dei rifiuti presenti nei cumuli mediante campagna mobile, e non la loro formazione, così come dichiarato nella relazione tecnica *“...L'attività che la Società proponente intende svolgere non prevede una fase preventiva di messa in riserva dei rifiuti trattati (R13); quotidianamente la Società prenderà in carico, tramite registrazione su apposito registro di carico e scarico, una quantità di rifiuti pari a quella trattata dall'impianto (750 tonnellate) e nell'arco della medesima giornata gli stessi verranno sottoposti ad operazione di effettivo recupero (R5). Si precisa che i materiali derivanti dall'attività di demolizione saranno gestiti dalla società che effettuerà le operazioni in regime di deposito temporaneo così come definito dall'art. 183 comma 1 lettera m (ovvero saranno avviati all'impianto di recupero entro 3 mesi dalla*

loro produzione)".

L'istruttoria tecnica condotta ha inoltre evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito evidenziato:

- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'intervento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali che si prevede di adottare;
- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- l'attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
- l'impianto mobile utilizzato per il recupero di rifiuti derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è stato autorizzato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) n. 335 - 28016/2018 del 19/11/2018, ai sensi del comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i.;
- il provvedimento autorizzativo sopra riportato ed i relativi allegati parte integrante dello stesso, contengono tutta una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- per quanto riguarda il traffico indotto sono stati recepiti i suggerimenti del Comune di Grugliasco con la proposta di un percorso alternativo meno impattante nei confronti delle aree residenziali;
- il proponente dichiara che verrà presentata al Comune sede dell'intervento istanza di autorizzazione in deroga acustica ai sensi della DGR 27 giugno 2012 n.24-4049 "*Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52*". Si rammenta che ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*" l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale;

Ritenuto che:

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente.

Sulla base di quanto agli atti non si ravvisano incompatibilità dell'attività richiesta con i vincoli presenti nell'area anche in considerazione del fatto che le attività previste di riqualificazione dell'area concorrono ad una riduzione del rischio nei confronti dei pozzi ad uso idropotabile.

Le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo dell'impianto mobile e le eventuali ulteriori indicazioni stabilite dal nulla osta della singola campagna d'attività, possono considerarsi adeguate a limitare l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 14/02/2020 ed integrata in data 23/04/2020 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati.

In caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Adempimenti

Dovrà essere comunicata con congruo anticipo al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte la data di avvio e conclusione della campagna di attività di recupero secondo le previsioni di progetto.

Nel caso di presenza di amianto, si dovrà presentare, alle autorità competenti, un piano di lavoro per la rimozione dello stesso (ad opera di ditta specializzata iscritta alla Categoria 10), ed al conseguimento della *“certificazione di restituibilità”* da parte dello Spresal territorialmente competente, secondo le linee guida di cui alla D.G.R Piemonte del 16 marzo 2018, n. 34-6629.

Prima dell'inizio dei lavori di svolgimento della campagna di attività di recupero dovrà essere ottenuta l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti di competenza comunale.

Visti:

- i pareri depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto di “*Singola campagna di attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile di frantumazione mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della parte quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno o*” presentato in data 14/02/2020 dalla Società Perino Piero s.r.l. con sede legale in Robassomero (TO) – Via G. Losa n. 54 e Partita IVA n. 07584960012 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 06/06/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini